



## RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE

Se deliberata dal Consiglio d'Istituto o di Circolo (fino a 50 min.) per **motivi estranei alla didattica** (orari dei trasporti, mensa ecc.) **non comporta alcun obbligo di recupero** da parte dei Docenti (*circ. 243/79, circolare 192/80*); la riduzione dell'ora di lezione, operata per motivi diversi dai precedenti e deliberata dal Collegio dei Docenti, "comporta il recupero nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica" (*CCNL 2002-2005, art. 26, comma 7 e 8 e ancora il D.P.R. 08.03.1999, n. 275 art. 4 c. 2b*).



Negli ultimi anni si sta verificando una crescente tendenza da parte dei dirigenti scolastici a far recuperare ai Docenti i famosi "10 minuti" dovuti alla riduzione dell'unità oraria, convinti che possano in prima persona essere considerati responsabili di un danno erariale e dunque costretti ad un eventuale risarcimento.


Giova ribadire che:

- 1) il recupero per i Docenti è **obbligatorio** nei casi di riduzione oraria dovute solo ad esigenze didattiche motivate in seno al Collegio Docenti in relazione al Piano dell'Offerta Formativa;
- 2) il recupero non è invece dovuto nei casi in cui siano accertati cause strutturali, meglio note come "**cause di forza maggiore**", quali problemi legati ai trasporti ed elevato pendolarismo. Sulle cause strutturali è il Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico in ultima istanza a doversi pronunciare. Il Collegio Docenti può solo eventualmente dichiarare la compatibilità della riduzione oraria con le esigenze didattiche: la didattica è infatti di stretta competenza del Collegio.

Bisogna ricordare che la normativa relativa alle riduzione oraria per cause di forza maggiore negli ultimi anni non è cambiata, per cui le scuole che l'avevano adottata, verificando la persistenza delle condizioni che l'avevano determinata, possono mantenerla con le stesse motivazioni. Ciò che invece è cambiato è la responsabilità sotto il profilo erariale: prima si chiedeva l'autorizzazione al Provveditorato (oggi USP), ora, con l'autonomia, sono i **dirigenti** Scolastici a doverne rispondere. Ecco che talvolta i Dirigenti Scolastici fanno pressione sul Collegio Docenti affinché approvino la riduzione oraria per motivazioni meramente didattiche, obbligando i Docenti al recupero e quindi cautelandosi sia sotto il profilo economico che decisionale. Molti Collegi Docenti, purtroppo si prestano al gioco e si pronunciano in tal senso, senza neanche richiedere una verifica se siano mutate le condizioni che determinavano la "causa di forza maggiore".

Qualora si verificasse un immotivato tentativo da parte dei dirigenti scolastici di mutare le cause di forza maggiore in motivazioni squisitamente didattiche, l'unico comportamento non autolesionista da parte del Collegio Docenti è quello di rifiutare di pronunciarsi sulla riduzione oraria o al limite **votare l'unità oraria da 60 minuti**.

Nel decidere la riduzione oraria per motivazioni didattiche deve essere altresì ricordato che la determinazione del monte ore annuale obbligatorio dei curricoli e delle singole discipline è di esclusiva competenza del Ministro e su di essa **non può essere esercitata alcuna attività discrezionale da parte delle Istituzioni scolastiche**. Ciò è tanto vero ove si consideri che il *D.M. 13 giugno 2006, n. 47*, dopo aver quantificato la quota di orario obbligatoria nazionale di curricoli (80%) e quella riservata alle Istituzioni scolastiche (20%), sancisce espressamente



## **GILDA degli INSEGNANTI della provincia di Venezia**

Cannaregio 472, 30121 Venezia - tel/fax: 041713773, cell. 3881638560, 3296450329

e-mail: [info@gildavenezia.it](mailto:info@gildavenezia.it), [gildavenezia@virgilio.it](mailto:gildavenezia@virgilio.it) - sito web: <http://www.gildavenezia.it>

che l'adozione nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria, non può comportare la riduzione dell'orario obbligatorio annuale (nazionale e riservato alle scuole), nell'ambito del quale debbono essere recuperate le residue frazioni di tempo.

Dalla normativa citata si evince che, relativamente all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze del P.O.F., la discrezionalità delle Istituzioni scolastiche in regime di autonomia potrà esercitarsi solo attraverso un'attenta valutazione, per un verso, della sussistenza dei 200 giorni minimi di lezione e, per l'altro, del rispetto del monte ore annuale obbligatorio in termini complessivi e per singole discipline e/o attività.



Un commento finale è d'obbligo: spesso la riduzione oraria per motivazioni didattiche si riduce ad un puro calcolo di tipo ragionieristico sulle più disparate modalità di recupero, dimenticando che così facendo si sottrae alle proprie classi una quota del monte orario che le spetta. Anche questo potrebbe configurarsi come un danno sotto il profilo erariale di cui rispondere, ma sicuramente come un danno per gli studenti che si vedono privati, senza una reale ed effettiva restituzione, di parte del monte orario di cui hanno diritto e per il quale il Docente è retribuito.

Inutile dire che la giurisprudenza, in relazione alla riduzione oraria, è assai controversa. In alcuni casi i dirigenti scolastici sono stati costretti a risarcire Docenti ricorrenti perché non tenuti al recupero, in altri hanno avuto ragione i Dirigenti Scolastici.

*Come si comporterebbe un tribunale nell'esaminare un ipotetico ricorso avverso un Collegio Docenti di genitori di alunni che chiedessero un risarcimento perché il recupero orario legato a motivazioni didattiche avviene secondo modalità, quali supplenze in altre classi, che impedisce ai propri figli di usufruire del monte orario completo sancito dalla normativa anche in relazione alle singole discipline?*

In ogni caso va ricordato che il recupero:

1. deve essere dato sulle **stesse discipline** che nella riduzione risultano penalizzate e rivolte agli stessi studenti che hanno subito la riduzione;
2. **non** può essere utilizzato in ore a disposizione;
3. deve essere conteggiato a posteriori in modo molto **dettagliato** dalla scuola e ogni docente deve **controllare** se sono state comprese illecitamente quote orario non dovute (giorni di assenza del docente, festività, uscite didattiche, scioperi o assemblee: in questi -ed altri - casi non vi deve essere il recupero della frazione perduta. E come ben si può comprendere si tratta di un'operazione complessa e onerosa per l'amministrazione.

### **INTERVALLO**

"Interruzione dell'orario di servizio durante l'intervallo.

In esito a quanto rappresentato (...), non vi è dubbio alcuno, anche a parere di quest'Agenzia, che i minuti d'intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscano, per i Docenti, servizio a tutti gli effetti. Basti considerare, in proposito, che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo Docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell'istituzione scolastica.

Quanto sopra, peraltro, appare di oggettiva evidenza, tale da far ritenere superflua e sovrabbondante l'attivazione di un formale procedimento di interpretazione autentica del CCNL, salvo, s'intende, diverso avviso del Magistrato adito."



## **GILDA degli INSEGNANTI della provincia di Venezia**

Cannaregio 472, 30121 Venezia - tel/fax: 041713773, cell. 3881638560, 3296450329

e-mail: [info@gildavenezia.it](mailto:info@gildavenezia.it), [gildavenezia@virgilio.it](mailto:gildavenezia@virgilio.it) - sito web: <http://www.gildavenezia.it>

<b>CM 243/79</b>	regolamenta la riduzione dell'ora di lezione per motivi di necessità (orari trasporti, doppi turni)
<b>CM 192/80</b>	prevede la possibilità di riduzione in ipotesi diverse da quelle previste dalla CM 243 <i>'situazioni di necessità debitamente rappresentate e...'</i>
<b>CCNL 94-97 art.41.4</b>	prevede il completamento d'orario (cioè il recupero dei minuti di riduzione) quando l'ora di lezione è ridotta per sperimentazione di ordinamento e struttura (maxi-sperimentazioni)
<b>accordo di interpretazione autentica 1 luglio 97</b>	chiarisce che il precedente art.41.4 si applica a <u>tutti</u> i casi di riduzione dell'ora di lezione deliberati dalla scuola per esigenze interne, <u>ma non</u> a quella per cause di forza maggiore, regolata dalle circolari 243/79 e 192/80
<b>CM 620/97</b>	demanda alla scuola la decisione di ridurre l'ora di lezione per motivi di necessità
<b>CCNL 98-01 art.24.2</b>	prevede che la flessibilità consentita dal regolamento di autonomia deve tenere conto della disciplina contrattuale
<b>DM 234/00 art.3.5</b>	prevede che, se nel POF si adotta un'unità di lezione diversa dall'ora, i minuti residui si recuperano nell'ambito del curriculum
<b>accordo 27 luglio 2000</b>	conferma che anche con l'autonomia (dal 1 settembre 2000) le norme sull'orario di lavoro dei docenti restano quelle vigenti prima
<b>CM 225/00</b>	chiarisce che, se il POF non contempla modifiche d'orario legate a nuove modalità organizzative, l'orario di servizio degli insegnanti resta disciplinato dall'art. 24 C.C.N.L. 26 maggio 1999, e dall'art. 41 del C.C.N.L. 4 agosto 1995, nonché dai Contratti di interpretazione autentica tutto resta uguale
<b>SENTENZE</b>	alcune tra le più eclatanti: Uff. Prov. Lavoro di Milano 09/2000; Giudice del lavoro di Reggio Emilia 10/2002; Corte d'appello di Torino - sez. Lavoro 02/2005; Corte d'Appello di Venezia 10/2005